



Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per acquisire i servizi di assistenza e manutenzione necessari per l'attuale sistema integrato per la gestione del personale e contabile di AgID, nelle more dell'implementazione del nuovo Sistema Integrato AgID.

Disciplinare per il perfezionamento dell'affidamento MePA

INDICE

ART.1.CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO. OPZIONI E REVISIONE PREZZI.....	2
1.1. CONTESTO TECNICO E OBIETTIVI ATTESI.....	2
1.2. OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI RICHIESTI.....	2
ART.2.PIATTAFORMA DI ACQUISTO. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO MePA. ACCESSO AGLI ATTI	3
2.1 INFORMAZIONI INERENTI IL DGUE-ESPD.....	4
2.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO	5
ART.3. GARANZIA DEFINITIVA	6
ART.4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	6
ART.5. PENALI E RISOLUZIONE	7
ART.6. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	7
ART.7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	7
ART.8. RISERVATEZZA	7
ART.9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....	7
ART.10. OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
ART. 11. CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	8
ART.12. FORO COMPETENTE	9



Ad integrazione di quanto disposto nelle Condizioni relative al capitolato/bando MePA di riferimento, si conviene quanto segue. In caso di malfunzionamento della piattaforma, il presente documento, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. per le clausole indicate in calce, potrà essere inviato alla stazione appaltante alla PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

ART.1.CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO. OPZIONI E REVISIONE PREZZI

1.1. CONTESTO TECNICO E OBIETTIVI ATTESI.

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID):

- con Determinazione Direttoriale n. 158 del 18/08/2021, ha aderito ai Contratti Quadro SPC Cloud Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" in forza del CE "Applicazioni Intranet/Internet AgID – Fase 2" - CIG derivato 8858680DFC, per acquisire la fornitura dei servizi necessari alla gestione e conduzione dell'Ufficio Organizzazione e Gestione del personale e dell'Ufficio Contabilità Finanza e funzionamento, fino al 31 luglio 2022;
- con Determinazione Direttoriale n. 292 del 27 novembre 2023, ha garantito l'utilizzo e la funzionalità di una piattaforma gestionale denominata "JSIS" prodotta dalla società GPI S.p.A., attraverso la Trattativa Diretta sul MePA n. 3866250, fino al 31 dicembre 2025.

2. Attualmente, il portale consente la gestione di tutte le attività amministrativo-contabili calibrato sull'organizzazione dell'AgID e, al fine di garantire l'esecuzione regolare di tali attività, necessita di conduzione e manutenzione ordinaria.

3. L'avvio della procedura di gara per la realizzazione del nuovo Sistema Integrato (SI), al fine di garantire la continuità del sistema attualmente utilizzato da AgID, è in fase di definizione e l'attivazione dei servizi potrà avvenire solo nel corso dell'anno 2028.

4. Occorre garantire la manutenzione evolutiva e l'implementazione tecnica dei servizi informatici per la gestione della contabilità e del personale che attualmente sono garantiti mediante l'utilizzo delle procedure strutturate dall'OE GPI S.p.A., rispettivamente "JSIAC e JSIPE" che compongono il sistema "JSIS", nonché il passaggio dalla procedura "JSIAC" alla nuova procedura "JobTime" per la gestione del personale, e che tale servizio rientra pienamente nel perimetro di applicazione delle misure di cybersicurezza, previste dalla Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, a far data del 1/1/2027.

1.2. OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI RICHIESTI.

Stante la riscontrata assenza di Convenzioni o strumenti Quadro Consip idonei allo scopo, AgID ha necessità di assicurarsi i servizi di assistenza e manutenzione necessari per l'attuale sistema integrato per la gestione del personale e contabile di AgID, per un periodo di 30 mesi, definendo apposita Trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, con l'OE GPI S.p.A. con sede in Trento (Tn) P. IVA 01944260221, per un importo massimo complessivo di euro 139.000,00 IVA esclusa, pari a euro 169.580,00 IVA inclusa.

Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto, il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi, nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP.

Configurazione del servizio:

- la manutenzione correttiva del sistema amministrativo-contabile e del personale JSIS 2026/2027, comprensiva di Oracle SE Embedded;
- la migrazione e la manutenzione correttiva del sistema del personale da JSIPE a JobTime, comprensiva di Oracle SE Embedded. La migrazione è necessaria per garantire la conformità alle direttive NIS2 e sarà eseguita minimizzando l'impatto sull'operatività degli uffici coinvolti: garantirà una transizione fluida ed eviterà perdita di informazioni;
- il mantenimento on-premises per il 2028 di Oracle SE Embedded sia per il sistema amministrativo-



contabile che per il sistema del personale;

- servizi specialistici per l'esercizio 2026 e 2027;
- Supporto specialistico per la compilazione del modello di raccordo 2025 e 2026 [riclassificazione del Piano dei Conti di AGID sulla base del Piano dei Conti Unico Accrual - DA REMOTO];
- Predisposizione del file XBRL da trasmettere alla BDAP 2025 e 2026 - DA REMOTO;

CPV; CCNL applicato/applicabile.

La TD viene indetta nella categoria merceologica **“Infrastrutture ICT-Mepa Servizi”, CPV 72416000-9 o 72253200-5 e CCNL C011 (CCNL Metalmeccanica - Industria)** vigente alla data della stipula (salvo che l'OE in sede di offerta non indichi altro CCNL che si dimostri essere più pertinente o che garantisca le medesime tutele).

ART.2.PIATTAFORMA DI ACQUISTO. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL’AFFIDAMENTO MePA. ACCESSO AGLI ATTI

Per affidamento AgID procede tramite TD attraverso la piattaforma MePA, che l'OE si impegna a conoscere, osservandone le relative regole.

1. Eventuali richieste di chiarimento e comunicazioni verranno svolte tramite le funzionalità della piattaforma.
2. Ove necessario sarà garantito l'accesso agli atti nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. La documentazione per il perfezionamento dell'affidamento su MePA include:
 - il presente Disciplinare per il perfezionamento dell'affidamento MePA e le fasi di esecuzione;
 - il modello di Patto di integrità;
 - il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato;
 - il modello per l'autodichiarazione del fornitore in ottemperanza all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (c.d. antipantouflage);
 - il file xml dell'ESPD (European Single Procurement Document)/DGUE generato dalla piattaforma.
4. Il Prestatore dovrà compilare e caricare sulla piattaforma MePA:
 - il Disciplinare sottoscritto per accettazione;
 - il Patto di integrità, secondo il template allegato, compilato e firmato da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
 - il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato, compilato e firmato, (ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 va inviata una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente bancario/i, dedicato/i anche non in via esclusiva alla presente procedura); generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, fermo l'obbligo dell'OE di comunicare al RUP/all'AgID entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione relativa ai richiamati dati;
 - il modello per l'autodichiarazione del fornitore in ottemperanza all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (c.d. antipantouflage), compilato e firmato da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
 - l'offerta economica, dettagliata sulla base delle esigenze dell'Agenzia, entro l'importo massimo spendibile;
 - eventuale documentazione amministrativa di propria iniziativa;
 - il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – ESPD reso disponibile tramite le funzionalità della piattaforma: ai sensi dell'art. 5 della Delibera ANAC 262/2023, tramite l'xml dell'ESPD ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente e propedeutici alla stipula, l'OE autorizza l'accesso al FVOE Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.
 - la garanzia come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;
5. Nel firmare per accettazione il presente Disciplinare si raccomanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli indicati (art. 1 Contesto tecnico, obiettivi attesi, oggetto, importo, durata, contenuti dell'affidamento, art. 5 Penali e risoluzione, art. 6 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi. Termini e modalità di fatturazione e pagamento; art. 12 Foro competente), apponendo apposita firma digitale.

6. Analizzata la tipologia dei servizi acquisiti, è previsto il trattamento di dati personali da parte dell'OE per conto dell'Agenzia e, pertanto, l'OE viene nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

2.1 INFORMAZIONI INERENTI IL DGUE-ESPD

L'operatore economico in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 come integrato dal D.Lgs. n. 209/2024, dovrà presentare il file xml generato sulla piattaforma di procurement, successivamente verificabile, firmato dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesta:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) comma 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f) e comma 6, del Codice (compilare, in ogni sua parte, la Parte III "Motivi di esclusione" dell'ESPD/DGUE); si rappresenta che la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.

Si precisa che, nell'ESPD/DGUE, parte II "Informazioni sull'operatore economico", Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti, ed in particolare:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
- al direttore tecnico;
- al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 94, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
- ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente affidamento.

b) l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale il concorrente è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilare Parte IV "Criteri di Selezione", Sezione A, n. 1, del DGUE/ESPD;

c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID).

2. Nel caso in cui nel DGUE-ESPD siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 94, commi 1 e 5 del Codice) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.

3. L'operatore economico in linea con le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 dovrà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiarare:

- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
- b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice (in caso affermativo, descrivere la situazione concreta);
- c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice;
- d) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO

– Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE-ESPD e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, ove presenti, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023.

– Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

– L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE-ESPD e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art.68, comma 2 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART.3. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, da rilasciare con le modalità indicate nel codice e far pervenire alla SA entro 10 gg dalla stipula del contratto sul MePA.
2. La garanzia deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione contraente.
3. La garanzia, infatti, deve essere munita, in deroga all'art. 1945 del codice civile, della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia, altresì, alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.
4. Al fine di fruire del beneficio della riduzione previsto dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico deve produrre, anche in copia conforme all'originale, mediante idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; ovvero rientrare in tutte le altre ipotesi indicate nel codice dei contratti.
5. Si precisa che:
 - in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
 - in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lettere b) e c) e d) del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se il Consorzio è in possesso della predetta certificazione.
6. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento al reintegro, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'impossibilità di stipulare e la decadenza dall'affidamento. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.
8. Si ricorda che la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.lgs. 36/2023.

ART.4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. A seguito dell'affidamento sulla piattaforma elettronica, si richiede di far pervenire all'indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del RUP e del Direttore dell'esecuzione, le dichiarazioni inerenti il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il RUP principalmente e nel rispetto delle norme vigenti:
 - cura il corretto e razionale svolgimento della procedura su MePA, esercitando una funzione di coordinamento e controllo anche sulla documentazione da inviare tramite piattaforma (e coordinandosi con il punto ordinante e i servizi competenti) adottando decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
 - verifica, ove lo ritenga necessario anche con il supporto degli uffici competenti, il possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle altre disposizioni vigenti in capo all'aggiudicatario e il costante mantenimento dei requisiti e adempimenti essenziali a garantire il rispetto della normativa in tema di GDPR e la sicurezza informatica;
 - richiede al punto ordinante di procedere attraverso le funzionalità del MePA alla stipula del contratto (se vi sono urgenze di avvio del servizio, anche una volta avviate le verifiche di cui al precedente punto);
 - comunica la data di avvio delle attività al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo, esecuzione, pagamento dei servizi resi in forza del contratto;



- rilascia l'Attestazione di regolare esecuzione (ARE)/il certificato di pagamento, entro i termini previsti e lo invia all'OE e all'ufficio competente, ai fini dell'autorizzazione alla fatturazione e per il pagamento, previa ricezione della fattura, coerente con l'ARE.

ART.5. PENALI E RISOLUZIONE

1. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti per assicurare tutti i servizi previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP, si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.
2. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.
3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
4. Si rimanda all'articolo 3 dello schema di contratto anche per gli altri casi di risoluzione a fronte del protrarsi degli inadempimenti e per le fattispecie ivi indicate.

ART.6. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP. L'importo sarà liquidato solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, in coerenza con le disposizioni previste nell'articolo 4 dello schema di contratto.

ART.7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., "Piano straordinario contro le mafie". Si rimanda all'articolo 5 dello schema di contratto.

ART.8. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART.9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

1. Con il presente articolo, si informa il personale dell'OE in merito al trattamento dei dati personali durante la fase procedurale e, in caso di affidamento, altresì durante la successiva fase di vigenza contrattuale. L'OE, in persona del proprio legale rappresentante, si impegna a fornire tale informativa al personale di cui saranno trattati i dati personali.
2. Qualora, ai fini della valutazione delle competenze, l'OE ritenga di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali a sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa come segue:
 - *Titolare del trattamento dei dati personali:* Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), corrente in Roma, via Liszt n. 21, PEC: protocollo@pec.agid.gov.it.
 - *Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali:* Roma, via Liszt n. 21, e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it.
 - *Autorità di controllo:* Garante per la protezione dei dati personali: <https://www.garanteprivacy.it>.



- *Categorie e fonti dei dati personali:* i dati personali acquisiti da AgID ineriscono unicamente informazioni anagrafiche e di contatto di persone fisiche che ricoprono cariche all'interno della società che partecipa alla procedura e che, eventualmente, risulterà affidataria del servizio o di referenti da questi nominati. Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.
- *Finalità e base giuridica del trattamento dei dati:* i dati personali sono trattati per consentire la partecipazione alla procedura di affidamento e, successivamente, per gestire il conseguente vincolo contrattuale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà l'utile partecipazione alla procedura di affidamento. La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e, successivamente, contrattuali nonché nell'adempimento degli obblighi legali posti in capo ad AgID.
- *Categorie di destinatari dei dati:* AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici e attraverso il portale MePA. I destinatari dei dati personali, qualora richiesto dalla normativa vigente, sono nominati responsabili del trattamento. AgID non trasferisce i dati personali a Paesi terzi né a organizzazioni internazionali.
- *Periodo di conservazione dei dati personali:*
 - a. fase di definizione e procedura di affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente;
 - b. fase successiva all'affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- *Diritti degli interessati:* gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad AgID, anche mediante il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

ART.10. OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 (aggiornata con la DT DG 26 del 31 gennaio 2024) quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.
3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 11. CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'OE aggiudicatario dovrà attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e



servizi.

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue s.m.i, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026" e la DT DG n. 20 del 30 gennaio 2026 di "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028".

3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

4. Il Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART.12. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'Operatore economico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1. CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO;

Art.5. PENALI E RISOLUZIONE;

Art.6. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO;

Art.12. FORO COMPETENTE.

(per l'Operatore economico)